

## **Legge 16 dicembre 1985 n. 752**

**Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati**

### **Art.1**

Le regioni, in attuazione dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, nonché del disposto di cui agli

Sono fatte salve le competenze che nella suddetta materia hanno le regioni a statuto speciale e le prov

È fatta, altresì, salva la vigente normativa di carattere generale concernente la disciplina igienica della

### **Art.2.**

I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, riman

*Tuber magnatum*

Pico, detto

*Tuber melanosporum*

Vitt., detto

<i>Tuber brumale</i>	var.
<i>Tuber aestivum</i>	Vitt., detto
<i>Tuber uncinatum</i>	Chatin, d
<i>Tuber brumale</i>	Vitt., detto
<i>Tuber Borchii</i>	Vitt. o
<i>Tuber macrosporum</i>	Vitt., detto
<i>Tuber mesentericum</i>	Vitt., detto

Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali sopraindicate sono riportate ne

L'esame per l'accertamento delle specie può essere fatto a vista in base alle caratteristiche illustrate ne

### **Art.3.**

La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati.

Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le condu-

Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno,

Le regioni, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilasciano le attestazioni di riconoscimento delle ta-

Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate ed incrementate con la messa a dim-

Nulla è innovato in merito a quanto disposto dagli articoli 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e 9 de-

#### **Art.4.**

I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducano possono costituire co-

Nel caso di contiguità dei loro fondi la tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio c-

I consorzi possono usufruire dei contributi e dei mutui previsti per i singoli conduttori di tartufaie. Le tab-

## **Art.5.**

Per praticare la raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento della

Sono esentati dalla prova d'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore

Le regioni sono pertanto tenute ad emanare norme in merito al rilascio, a seguito del sopraccitato esame

Sul tesserino devono essere riportate le generalità e la fotografia.

L'età minima dei raccoglitori non deve essere inferiore ai 14 anni.

Le autorizzazioni di raccolta hanno valore sull'intero territorio nazionale.

La ricerca, da chiunque eseguita, deve essere effettuata con l'ausilio del cane a ciò addestrato e lo sca

Non sono soggetti agli obblighi di cui ai precedenti commi i raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà

È in ogni caso vietato:

la lavorazione andante del terreno nel periodo di raccolta dei tartufi;

la raccolta dei tartufi immaturi;

la non riempitura delle buche aperte per la raccolta;

la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima de

## **Art. 6.**

Le regioni provvedono a disciplinare la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno pubblico.

Le regioni provvedono, inoltre, ad emanare, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge,

La raccolta è consentita normalmente nei periodi sottoindicati:

*Tuber magnatum* , dal 1° d

*Tuber melanosporum* , dal 15 n

*Tuber brumale* var.

*Tuber aestivum* , dal 1° n

*Tuber uncinatum* , dal 1° d

[\(5/a\)](#)

*Tuber brumale* , dal 1° g

*Tuber albidum* o

*Tuber macrosporum* , dal 1° s

*Tuber mesentericum* , dal 1° s

Le regioni possono provvedere, con apposita ordinanza, a variare il calendario di raccolta sentito il parere

È comunque vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è

## **Art.7.**

I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e varietà,

I tartufi interi devono essere tenuti separati dai tartufi spezzati.

I «pezzi» ed il «tritume» di tartufo devono essere venduti separatamente, senza terra e materie estranee

Sono considerate «pezzi» le porzioni di tartufo di dimensione superiore a centimetri 0,5 di diametro e «

Sui tartufi freschi interi, in pezzi o in tritume, esposti al pubblico per la vendita, deve essere indicato, su

### **Art.8.**

La lavorazione del tartufo, per la conservazione e la successiva vendita, può essere effettuata:

dalle ditte iscritte alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel settore delle industrie

dai consorzi indicati nell'articolo 4;

da cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo.

### **Art.9.**

I tartufi conservati sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi, muniti di etichetta portante il

**Art.10.**

I tartufi conservati sono classificati come nell'allegato 2, che fa parte integrante della presente legge.

**Art.11.**

I tartufi conservati sono confezionati con aggiunta di acqua e sale o soltanto di sale, restando facoltativo

L'impiego di altre sostanze, purché non nocive alla salute, oltre quelle citate, o un diverso sistema di pro

È vietato in ogni caso l'uso di sostanze coloranti.

**Art.12.**

Il peso netto indicato nella confezione deve corrispondere a quello dei tartufi sgocciolati con una tolleranza

**Art.13.**

Il contenuto dei barattoli e flaconi deve presentare le seguenti caratteristiche:

liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro nel

*Tuber me*

profumo gradevole e sapore appetitoso tipico della specie;

assenza di terra, di sabbia, di vermi e di altre materie estranee;

esatta corrispondenza con la specie e classifica indicate nell'etichetta.

#### **Art.14.**

È vietato porre in commercio tartufi conservati in recipienti senza etichetta, o immaturi, o non sani, o no

#### **Art.15.**

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti del Corpo forestale dello Stato.

Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di po

Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti determinati dall'articolo 138 del testo unico delle leggi d

### **Art.16.**

Per le violazioni della presente legge è ammesso il pagamento con effetto liberatorio per tutti gli obblighi

Le regioni, per le somme introitate dalle violazioni della presente legge, istituiranno apposito capitolo di

### **Art.17.**

Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge

La tassa di concessione di cui sopra non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà o, c

### **Art.18.**

Ogni violazione delle norme della presente legge, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità g

La legge regionale determina misure e modalità delle sanzioni amministrative e pecuniarie per ciascuno

la raccolta in periodo di divieto o senza ausilio del cane addestrato o senza attrezzo idoneo o senza il t

la lavorazione andante del terreno e la apertura di buche in soprannumero o non riempite con la terra p

la raccolta nelle aree rimboschite per un periodo di anni quindici;

la vendita al mercato pubblico dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte;

la raccolta di tartufi immaturi;

la raccolta dei tartufi durante le ore notturne;

il commercio dei tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta;

la messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte salvo che il fatto

la raccolta di tartufi nelle zone riservate ai sensi degli articoli 3 e 4.

Per le violazioni degli articoli 515 e 516 del codice penale, copia del verbale è trasmessa dall'amministr

**Art.19.**

Le regioni, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, devono adeguare la propria legis

**Art.20.**

La legge 17 luglio 1970, n. 568, è abrogata.

Allegato 1

**Caratteristiche botaniche e organolettiche delle specie commerciabili**

*Tuber magnatum*

Pico, dett

Ha peridio o scorza non verrucosa ma liscia, di colore giallo chiaro o verdicchio, e gleba o polpa dal ma

Ha spore ellittiche o arrotondate, largamente reticolate o alveolate, riunite fino a quattro negli aschi.

Emana un forte profumo gradevole.

Matura da ottobre a fine dicembre.

*Tuber melanosporum*

Vitt., detto

Ha peridio o scorza nera rugosa con verruche minute, poligonali, e gleba o polpa nero-violacea a maturità.

Ha spore ovali bruno scure opache a maturità, aculeate non alveolate, riunite in aschi nel numero di 4-

Emana un delicato profumo molto gradevole.

Matura da metà novembre a metà marzo.

*Tuber brumale*

var.

Ha peridio o scorza nera con piccole verruche molto basse e gleba o polpa scura con larghe vene bianche.

Ha spore aculeate non alveolate spesso in numero di cinque per asco.

Emana un forte profumo e ha sapore piccante.

Matura da febbraio a marzo.

*Tuber aestivum*

Vitt., detto

Ha peridio o scorza grossolanamente verrucosa di colore nero, con verruche grandi piramidate, e gleba

Emana debole profumo.

Matura da giugno a novembre.

*Tuber uncinatum*

Chatin, d

Ha peridio o scorza verrucosa di colore nero, con verruche poco sviluppate, e gleba o polpa di colore n

Emana un profumo gradevole.

Matura da settembre a novembre.

*Tuber brumale*

Vitt., detto

Ha peridio o scorza rosso scuro che diviene nera a maturazione, con verruche piramidate e gleba o po

Ha spore ovali brune, traslucide a maturità, aculeate non alveolate, riunite in aschi nel numero ~~Tuber-6~~ **Tuber-6**

Emana poco profumo.

Matura da gennaio a tutto marzo.

*Tuber Borchii*

Vitt. o

Ha peridio o scorza liscia di colore biancastro tendente al fulvo e gleba o polpa chiara tendente al fulvo

*Tuber macrosporum*

Vitt., detto

Ha peridio o scorza quasi liscia con verruche depresse, di colore bruno rossastro e gleba bruna tendente

Ha spore ellittiche, irregolarmente reticolate e alveolate riunite in aschi pedunculati in numero di 1-3.

Emana un gradevole profumo agliaceo piuttosto forte.

Matura da agosto ad ottobre.

*Tuber mesentericum*

Vitt., detto

Ha peridio o scorza nera con verruche più piccole del tartufo d'estate, gleba o polpa di colore giallastro

Ha spore ellittiche grosse imperfettamente alveolate riunite in 1-3 per asco.

Emana un debole profumo.

Matura da settembre ai primi di maggio.

Allegato 2

### **Classifica**

### **Specie e caratteri essenziali**

### **Aspetto**

Super extra (lavati o pelati)

*Tuber melanosporum* Vitt.  
Tartufi ben maturi, polpa soda, colore nero

Interi, rotondeggianti regolari, di colore uniforme

*Tuber moschatum* De Ferry  
Tartufi ben maturi, polpa soda e scura

Interi, rotondeggianti regolari di colore uni forme

*Tuber magnatum* Pico  
Tartufi ben maturi, polpa soda, marrone, nocciola, rosa o macchiata di rosso

Interi, senza rotture o scalfitture

Extra (lavati o pelati)

*Tuber melanosporum* Vitt.  
Tartufi maturi, polpa soda, di colore brunastro

Interi, ma leggermente irregolari

*Tuber moschatum* De Ferry  
Tartufi maturi, polpa più o meno scura

Interi, ma leggermente irregolari

*Tuber magnatum* Pico  
Tartufi maturi, polpa soda di colore più o meno chiaro

Interi, senza rotture o scalfitture

Prima scelta (lavati o pelati)

*Tuber melanosporum*

Vitt.

Tartufi maturi, polpa abbastanza soda, colore abbastanza scuro

Interi, ma irregolari

*Tuber moschatum*

De Ferry

Tartufi maturi, polpa abbastanza soda, colore grigio

Interi, ma irregolari

*Tuber magnatum*

Pico

Tartufi maturi, polpa abbastanza soda, di colore più o meno chiaro

Interi

Seconda scelta (lavati o pelati)

*Tuber melanosporum*

Vitt.

Polpa più o meno soda di colore grigio scuro

Interi, irregolari e un poco scortecciati o scalfiti

*Tuber brumale*

Vitt. e

*Tuber moschatum*

Polpa più o meno soda di colore relativamente chiaro

Interi, irregolari e un poco scortecciati o scalfiti

*Tuber magnatum*

Pico

Polpa più o meno soda anche molto chiara

Interi, irregolari e un poco scortecciati o scalfiti

Terza scelta (lavati o pelati)

*Tuber mesentericum*

Vitt.,

*Tuber aestivum*

*Tuber uncinatum*

Chatin e

*Tuber macrosporum*

Vitt.

Interi

Pezzi di tartufo

<i>Tuber melanosporum</i>	Vitt.,	<i>Tuber brumale</i>
<i>Tuber moschatum</i>	De Ferry,	<i>Tuber magnatum</i>
<i>Tuber aestivum</i>	Vitt.,	
<i>Tuber uncinatum</i>	Chatin,	
<i>Tuber macrosporum</i>	Vitt. e	<i>Tuber mesentericum</i>

Pezzi di tartufo di spessore superiore a centimetri 0,5 di diametro; ciascuna specie con tolleranza del 3

Tritume di tartufo

<i>Tuber melanosporum</i>	Vitt.,	<i>Tuber brumale</i>
<i>Tuber moschatum</i>	De Ferry,	<i>Tuber magnatum</i>
<i>Tuber aestivum</i>	Vitt.,	
<i>Tuber uncinatum</i>	Chatin,	
<i>Tuber macrosporum</i>	Vitt. e	<i>Tuber mesentericum</i>

Pezzi di tartufo di spessore anche inferiore a centimetri 0,5; ciascuna specie con tolleranza dell'8% in p

Pelatura di tartufi

<i>Tuber melanosporum</i>	Vitt.,	<i>Tuber brumale</i>
<i>Tuber moschatum</i>	De Ferry,	<i>Tuber uncinatum</i>
<i>Tuber macrosporum</i>	Vitt.	

Bucce di tartufo con massimo del 30% in peso di tritume ed il 5% di altre specie